

Penale Sent. Sez. 6 Num. 41765 Anno 2017

Presidente: PAOLONI GIACOMO

Relatore: SILVESTRI PIETRO

Data Udiienza: 13/06/2017

SENTENZA

Sul ricorsi proposti da

I nata a

nato

avverso la sentenza emessa il 09/06/2016 dalla Corte di Appello di Trento -
Sezione distaccata di Bolzano -

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Pietro Silvestri;
udite il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.
Luigi Biritteri, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Trento - Sezione distaccata di Bolzano - il
09/06/2016 ha confermato la sentenza di primo grado con cui
e
sono stati ritenuti colpevoli rispettivamente del reato previsto
dall'art. 16 della l. 8 febbraio 1948, n. 47 e di quello di cui all'art. 348 cod. pen.

A è contestato di aver trasmesso, nella qualità di rappresentante
legale dell'emittente "Radio , attraverso la testata " ,
notiziari radiofonici senza essere iscritta nell'apposito registro istituito presso il
Tribunale di Bolzano, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 47 del 1948.

Al [] è invece contestato di avere esercitato la professione di giornalista senza essere iscritto nell'albo dei giornalisti professionisti.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore degli imputati prospettando una ricostruzione fattuale alternativa e chiedendo l'assoluzione degli imputati.

In subordine, è stata eccepita la prescrizione dei reati contestati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1. La Corte di cassazione ha costantemente affermato che la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si esplica attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è infatti il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta.

Ne consegue che se il motivo di ricorso si limita ad affermazioni generiche, esso non è conforme alla funzione per la quale è previsto e ammesso, cioè la critica argomentata al provvedimento, posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento formalmente "attaccato", lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato.

2. Nel caso di specie, la sentenza impugnata, in maniera non manifestamente illogica, ha indicato le ragioni poste a fondamento della affermazione di responsabilità degli imputati e, in particolare, come, a fronte di una iscrizione presso il Tribunale di Bolzano della sola società "Notiziario Radio []", fossero diffuse notizie ed informazioni giornalistiche attraverso l'emittente [] non iscritta e, in particolare, attraverso la testata [] per la quale non era stata effettuata alcuna registrazione.

3. I ricorsi per cassazione, con i quali si chiede alla Corte di cassazione di assolvere gli imputati, sono testualmente riproducibili dell'atto di appello: dopo una parte iniziale che ricostruisce lo sviluppo storico del procedimento, contengono una rivisitazione critica dell'atto di querela e delle ragioni ad esso sottese nonché censure fattuali in cui si fa riferimento a documenti, a comparse



difensive, ad atti "del fascicolo di primo grado" ed a dichiarazioni, il cui contenuto è solo vagamente ed indirettamente richiamato.

Le censure dedotte attengono, in particolare, alla ricostruzione dei fatti, non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata e sono sostanzialmente volte a sovrapporre un'interpretazione delle risultanze probatorie diversa da quella recepita dai giudici di merito, piuttosto che a far emergere un vizio della motivazione rilevante ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen.

4. Ne discende l'inammissibilità dei ricorsi atteso che, secondo i principi consolidati dalla Corte di cassazione, la sentenza non può essere annullata sulla base di mere prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura orientata degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferire rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, perché considerati maggiormente plausibili, o perché assertivamente ritenuti dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148).

Compito del giudice di legittimità nel sindacato sui vizi della motivazione non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando completa e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre.

La soluzione legale della controversia è il risultato della somma dei compiti propri del giudicante di merito, cui spetta l'accertamento del fatto, e di quello di legittimità, cui è precluso l'accesso al merito, che deve verificare la stabilità argomentativa della motivazione e del ragionamento probatorio sotteso.

Tale stabilità argomentativa non è stata nella specie oggetto di specifica rivisitazione critica.

La inammissibilità dei ricorsi impedisce di prendere in considerazione la questione relativa alla prescrizione dei reati.

5. Alla dichiarazione d'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare nella misura di 1.500,00 (millecinquecento) euro per ciascuno.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, al versamento della somma di euro millecinquecento alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 13 giugno 2017.